


COMUNE DI QUISTELLO
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA URBANA
E RURALE**



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

SCOPI E DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

2. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

4. Le ordinanze previste dal presente regolamento sono adottate dal Responsabile del Servizio competente per materia. Rimangono di competenza del Sindaco le ordinanze contingibili ed urgenti adottate a sensi del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, n° 627/2000.

5. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Locale.

Art. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

1. Il Sindaco vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Urbana.

2. Il servizio di Polizia Urbana viene attuato dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di accettare determinati fatti.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.81, n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio dell'attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

4. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale od al Sindaco con apposita motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

2. Per decidere sulla richiesta, il Responsabile del Servizio può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione, concessione od altro titolo si provvede nei termini stabiliti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, dalle norme stabilite dalla Legge 07.08.1990, n° 241, e dal D. Lgs. 18.08.2000, n° 627.

4. I titoli, sempre rilasciati con atto scritto, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;
- d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni messe, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà all'Amministrazione di porre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, in caso di abuso, i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

5. Il rilascio o la validità del titolo potrà essere subordinato:

- a) alla stipulazione da parte del richiedente di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche da eseguirsi a spese del richiedente da parte di un professionista iscritto negli albi professionali o, quando ritenuto opportuno, dai competenti uffici del Comune sempre a spese del richiedente;
- c) al versamento di una somma in denaro, da versarsi presso il Servizio di Tesoreria Comunale, quale cauzione a garanzia di eventuali danni derivanti al patrimonio comunale per l'esercizio dell'attività autorizzata o concessa e che verrà restituita tutta o in parte fino alla copertura dell'eventuale danno prodotto, previo accertamento degli organi tecnici comunali.

6. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

OSTENSIBILITÀ E VALIDITÀ DEI TITOLI

1. I titoli di cui al presente Regolamento, devono essere tenuti esposti in originale, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, dovrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore a un anno, con esclusione delle concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

5. Alla scadenza essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

6. Qualora il Responsabile del Servizio lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 5

SOSPENSIONE - REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;
- possono inoltre essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

2. La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con apposita ordinanza.

3. Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione dell'autorità che lo ha emesso.

4. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

5. Il Responsabile del Servizio può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

6. Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio possono disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Art. 7

DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Chiunque intenda occupare in qualunque modo e per qualsiasi scopo e tempo suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dovrà farne domanda all'Amministrazione comunale con le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 8

OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente previste con atto deliberativo del Consiglio Comunale, come previsto dalle norme che regolano il commercio su aree pubbliche.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate dalle relative norme in materia e dal Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 9

OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale.

2. Le occupazioni di breve durata (inferiori alle 4 ore), tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza.

Art. 10

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

2. In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità, compresa la posa della necessaria segnaletica e dispositivi di segnalazione luminosa diurna e notturna al fine di segnalare gli ostacoli presenti sul suolo pubblico derivanti dall'occupazione.

Art. 11

DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Ai titolari di permessi, concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte o di quanto altro previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio su aree pubbliche e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri idonei contenitori i rifiuti, giacenti nello spazio da loro occupato, provvedendo ad asportarli ed a conferirli negli appositi contenitori per R.S.U. e/o raccolta differenziata.

Art. 12

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

2. Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte un'altezza inferiore a metri 2,20 dal suolo.

3. Nel titolo autorizzatorio verrà stabilita la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica, comunque la sporgenza non dovrà mai superare l'ampiezza dai marciapiedi ove questi sono esistenti; potranno essere inoltre autorizzate installazioni di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti al altezza non inferiore a metri 2,00 dal suolo.

4. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, sarà stabilito caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

5. Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

6. Il Comune ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

7. In caso di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo all'incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 13

INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TARGHE - VETRINE - MANIFESTI - STRISCIONI PUBBLICITARI

1. Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, e dai regolamenti edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

2. Sono sempre vietate le sorgenti luminose che producano abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

3. Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 5,00.

Art. 14

COLLOCAMENTO DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacigli, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di soggetti che ne dimostrino un legittimo interesse, ai negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non sia consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 15

ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

TITOLO III

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.
2. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato di decoro.
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal Regolamento d'igiene, dal Regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali.

Art. 17

PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI

1. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai commercianti su aree pubbliche e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti dei quali dovranno curare lo svuotamento e la pulizia.

Art. 18

ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DI SIEPI E PIANTE - CONDOTTA DELLE ACQUE

1. I proprietari, i locatari o conduttori di qualsiasi immobile o fondo prospiciente la pubblica via hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo il fronte delle costruzioni e lungo le recinzioni, nonché allo sfalcio periodico della vegetazione lungo il ciglio stradale per tutta la lunghezza delle proprie pertinenze, affinché la vegetazione stessa non crei disturbo, pericolo o intralcio alla circolazione e al transito invadendo i marciapiedi, le piste ciclabili, le carreggiate ed affinché non nasconda o comprometta la leggibilità della segnaletica stradale, nonché, infine, per il decoro dell'abitato.

2. I proprietari, i locatari o conduttori di fondi hanno l'obbligo di provvedere alla conservazione, ripristino o spurgo dei fossi di scolo che raccolgono le acque provenienti dalle sedi stradali per le parti antistanti le proprie pertinenze. Il ripristino o spurgo dei fossi dovrà essere eseguito osservando la regolare pendenza in modo da assicurare il normale deflusso delle acque, ed ove occorra si dovrà procedere alla demolizione di tubature e manufatti sistemati a quota irregolare, così da eliminare qualsiasi ostacolo allo scolo.

Art. 19

ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge penale in materia di atti contrari al pudore, in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

2. La balneazione ed il nuoto sono vietati in tutti i corsi d'acqua del territorio comunale.

Art. 20

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla normativa vigente in materia edilizia e fatte salve le prescrizioni del Regolamento Comunale di edilizia, debbono;

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrine, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo;
- tenere in buono stato i tetti al fine di scongiurare lo scivolamento e caduta di coppi o altri materiali di copertura.

2. I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 21

DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine ed ogni altro articolo di arredo urbano, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i segnali stradali e qualsiasi altro manufatto.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

3. Resta in ogni caso l'obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile di provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 22

DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI - OPUSCOLI - VOLANTINI

1. E' vietato lanciare o lasciar cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli, volantini, manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.
2. E' vietato inoltre collocare i predetti materiali pubblicitari sui veicoli in sosta.
3. La distribuzione dei materiali sopradetti, con osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, è consentita nella sola forma della distribuzione presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, previo consenso degli esercenti, e la distribuzione fatta direttamente nelle private cassette delle lettere e nelle mani del cittadino.
4. In deroga a quanto previsto dal 1° e 2° comma, le sole Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare qualsiasi mezzo ritenuto più idoneo per dare la più ampia diffusione a comunicati di pubblica utilità in materia di sicurezza ed incolumità.

Art. 23

CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - LAPIDI

1. Salvo quanto previsto del precedente art. 13 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure, targhe e lapidi sui muri, sugli infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze e lungo le banchine stradali, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.
2. Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografia dell'edificio e del luogo.

Art. 24

LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Senza autorizzazione del Comune, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. Le riparazioni di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
3. Sono consentite le riparazioni di breve durata, per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 25

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati.
2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 26

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuioie, stracci, materassi e simili.

Art. 27

CADUTA DI OGGETTI

1. E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne degli edifici prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, insegne, vasi, gabbie, cassette per fiori od altri oggetti che non siano assicurati in modo tale da renderne impossibile la caduta.

Art. 28

PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI - ABITAZIONI

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

2. Per la pulizia dei luoghi suddetti è proibito l'utilizzo di sostanze che rendano sdruciollevole il suolo.

Art. 29

MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

1. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente e dal Regolamento Comunale d'igiene, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 30

DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e nei tempi previsti dall'apposito Regolamento Comunale di nettezza urbana.

2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi tipo, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei cosi d'acqua.

3. Il conferimento o la raccolta di rifiuti o di materiali di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale di nettezza urbana.

4. Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

5. Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

Art. 31

TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO - COSE MALEODORANTI CONCIMAZIONE DI TERRENI

1. Le ditte che esercitano ai fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti animali o di espурго pozzi neri di abitazioni civili debbono essere munite delle autorizzazioni indicate dalle leggi speciali che disciplinano la materia.

2. L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri o allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale d'igiene in materia di autorizzazione allo spandimento agronomico.

3. Le operazioni di espурго e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dal Regolamento Comunale d'igiene, dalle ordinanze e dalle altre norme vigenti in materia.

4. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

5. La concimazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, non può essere fatta a distanze inferiori a metri 10 dalle sponde dei corsi d'acqua e metri 20 dai pozzi d'acqua potabile. Alla concimazione anzidetta deve seguire l'interramento entro le successive 24 ore e non può essere fatta a meno di metri 50 dalle abitazioni, esclusa quella del conduttore del fondo se isolata. Se la concimazione è eseguita al di sotto di metri 100 dalle abitazioni, è obbligatorio l'immediato interramento al fine di evitare la propagazione degli odori e la proliferazione di mosche.

6. Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

7. Con apposita ordinanza potrà essere limitato l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

8. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 32

TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, cascami di carta e plastica, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride, granaglie o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso e coi dovuti accorgimenti di copertura e/o contenimento adatti ad evitare dispersioni sul suolo e nell'aria.

Art. 33

SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere, non appena cessato di nevicare, allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la lunghezza dei marciapiedi degli immobili di loro rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi, nell'eventualità che risultasse impossibile rimuoverle.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

3. In caso di abbondanti nevicate, potrà essere ordinato lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

4. Le operazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.

5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

6. È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non potrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale poiché ciò cagiona sempre pericolo, ostacolo o intralcio alla circolazione, essa andrà accumulata su area privata o contro i muri e le recinzioni verso il margine interno dei marciapiedi.

Art. 34

SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI O RIPARAZIONI

1. Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni o manutenzioni di edifici, calcinacci, materiali di sterramento o derivante da rimozione di asfalti. Per i cantieri realizzati in centro storico, potranno essere consentiti i depositi temporanei dei materiali di cui sopra, solamente all'interno del cantiere stesso e con obbligo di copertura se si tratta di materiali polverosi.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.

3. Senza apposita autorizzazione è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

4. Potrà essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.

5. I trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 35

EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI – POLVERE

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuligGINE, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

3. E' sempre vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o qualsiasi altro materiale.

4. I camini e i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfianti in genere e di condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili, dovranno essere installati in modo da evitare danno e molestia alle abitazioni circostanti, e comunque nei modi previsti dal Regolamento comunale d'igiene e dalle altre norme che regolino la materia.

Art. 36

EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico, i veicoli a motore come definiti dall'art. 46 del Codice della strada, su tutto il territorio comunale, durante la sosta, lo stazionamento o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione, devono essere mantenuti a motore spento, così come dovranno essere tenuti spenti i motori ausiliari di, autoveicoli betoniera, autoveicoli isotermici e macchine operatrici non in opera.

Art. 37

ALTRI ATTI VIETATI

1. In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone e animali, il lavaggio di veicoli ed altre cose, nonché consentire che l'acqua di lavaggio raggiunga il suolo pubblico;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) gettare acqua o lasciar gocciolare acqua od altro dall'innaffiamento dei fiori;
- d) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- e) lasciar vagare qualsiasi specie animale;
- f) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- g) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- h) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane, nonché lavarvi panni, verdure od altro;
- i) entrare nelle aiuole, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

- j) entrare con qualsiasi veicolo a motore, nei pubblici giardini, parchi, aree verdi, impianti sportivi, nonché nelle aree cimiteriali salvo, in quest'ultimo caso, le persone titolari di apposita autorizzazione come dal D.P.R. 24.07.96, n° 503 che prevede il rilascio del "contrassegno speciale" a sua volta previsto dal D.P.R. 16.12.92. n° 495;
- k) sedersi a terra nelle aree di pubblico transito, sulle aiuole, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) salire coi piedi sulle panchine e su ogni altro manufatto d'arredo urbano;
- n) accedere od utilizzare gli impianti sportivi durante il periodo di chiusura degli stessi al pubblico.

2. Resta altresì vietato:

- a) condurre, nelle località indicate con apposito divieto, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico uso o passaggio;
- b) condurre animali, in particolare i cani, in qualsiasi luogo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo, di cui dovrà far uso raccogliendo ed asportando gli escrementi;
- c) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, conservazione e confezione di alimenti e bevande.

Art. 38

AUTOCARAVAN - CARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI

1. Per quanto riguarda la sosta delle autocaravan si rimanda a quanto disposto dai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'art. 185 del Codice della Strada.

2. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan staccati dal veicolo trainante o in tende. E' consentito pernottare sulle caravan agganciate al veicolo trainante e sui camper, nelle sole aree di parcheggio, a condizione che il veicolo poggi a terra soltanto con le ruote, non siano aperte tende od appendici a sbalzo, non sia poggiato a terra alcun tipo di materiale ed il veicolo non presenti perdite dai serbatoi di raccolta delle acque di rifiuto e WC.

3. Il Sindaco può vietare o limitare l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopracitate anche in aree private, per motivi di igiene, ordine pubblico o di decoro dell'ambiente.

4. La sosta delle carovane di nomadi è limitata ad un tempo massimo di 24 ore e soltanto in aree esterne al centro urbano.

5. Il Sindaco può vietare anche la sosta di cui al comma precedente, per motivi di igiene, sanità ed ordine pubblico.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. In tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone e comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, sale di riunione, sale civiche, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi e sportivi, campi gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le eventuali ordinanze disposte per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 40

CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, ceremonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali, perché soggetti a diversa disciplina di legge.

4. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o della R.S.A., dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni date dagli Agenti di Polizia Locale addetti alla scorta del corteo, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

5. Le processioni o le altre manifestazioni religiose e civili che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

6. Per la contestazione delle violazioni di cui ai precedenti commi, saranno ritenuti responsabili rispettivamente:

- la ditta impresaria di pompe funebri che effettua il servizio, per i cortei funebri;
- il presidente o il legale rappresentante locale dell'associazione, ente, comitato, organizzazione sindacale, movimento o partito politico, nonché chi, per essi, era tenuto alla comunicazione prevista dal T.U.L.P.S., per le processioni e manifestazioni con cortei.

Art. 41

CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

2. Il detentore potrà essere diffidato, dagli Agenti di Polizia Locale, ad allontanare l'animale molesto ed a porlo in condizioni di non disturbare.

3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

4. Non potranno mai essere lasciati cani o altri animali sui veicoli lasciati in sosta sulle aree pubbliche.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 37 lettera e), ai proprietari di cani o di altri animali è vietato condurre o lasciar vagare i medesimi se affetti da malattie, ferite o altre lesioni cutanee.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 727 del Codice Penale, è altresì vietato ai proprietari o detentori di animali abbandonare i medesimi poiché ciò costituisce sempre pregiudizio per la quiete e la sicurezza pubblica.

Art. 42

CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 37, comma 2, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri cento.

2. Tutti i cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori, nonché i cani di indole mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone. Potranno essere tenuti scolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia custodito e provvisto di cartello con l'indicazione "Attenti al cane".

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore;
- i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
- i cani delle forze di polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- i cani impiegati nella protezione civile ai fini della ricerca e salvataggio delle persone.

Art. 43

CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

2. Il metodo di cattura degli animali sarà valutato di volta in volta dal personale addetto, in accordo con la Polizia Locale o altre forze di polizia eventualmente intervenute, anche in rapporto al tipo, dimensione, indole e pericolosità dell'animale da catturare. Di norma saranno adottati metodi di cattura incruenti, ma potrà disporsi l'abbattimento dell'animale sul posto, nel caso questi possa costituire pericolo immediato per l'incolinità delle persone.

3. È proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 44

MOLESTIA AGLI ANIMALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 727 del Codice Penale, è sempre vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

0

Art. 45

RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, videogiochi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

2. I tosaerba e le macchine da giardino in genere, non possono essere utilizzate prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 e fra le ore 13,00 e le ore 15,00.

Art. 46

IMPIANTO E USO DI MACCHINARI

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Art. 47

SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE - CAMPANE

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, per segnalare gli orari di inizio e termine dei turni di lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 48

DISPOSITIVI SONORI D'ALLARME

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati sugli edifici e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro cinque minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente);
- b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o arancio, visibile

dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

3. Per quanto riguarda i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, si rimanda a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 155 del Codice della Strada ed al relativo regolamento.

Art. 49

SCOPPIO DI PETARDI E GIOCHI PIRICI

1. E' sempre vietato l'uso di petardi, botti e giochi pirici, anche se di libera vendita, in tutte le aree pubbliche e private ad uso pubblico, negli esercizi pubblici, nelle botteghe artigianali e commerciali, nelle scuole, luoghi di culto, nei cimiteri e nelle loro vicinanze.

2. Oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, gli accertatori provvederanno al sequestro del materiale inesplosivo per avviarlo alla distruzione, salvo la conservazione di un campione quale prova, nel caso di violazioni a norme previste dal Codice Penale .

Art. 50

ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE

1. Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merce in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori a richiamo di attività di commercio itinerante o mestieri girovaghi;
- d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad annullare i rumori.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dall'art. 23, comma 8° del Codice della Strada ed art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione in materia di tempi e luoghi di effettuazione.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore, e comunque, attenendosi ai limiti di tempo e tollerabilità previsti dal successivo Art. 51.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate con apposita ordinanza, con cui potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

Art. 51

ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato nei seguenti orari:
dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 19,00 alle 7,00;
dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 20,00 alle ore 6,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

2. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, le limitazioni d'orario di cui al comma precedente non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

4. Ai fini della tollerabilità dei rumori si rimanda a quanto stabilito dalla Legge 26.10.95, n° 447, al D.P.C.M. del 01.03.91, al D.P.C.M. del 14.11.97 ed al regolamento comunale d'igiene.

5. In casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potranno essere concesse deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 52

RILEVAMENTO E REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, a mezzo dei competenti servizi dell'A.R.P.A.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti di legge, oltre alle sanzioni previste dalle norme violate, con apposita ordinanza sarà imposto ai responsabili l'eliminazione o riduzione del rumore entro un congruo tempo.

Art. 53

MESTIERI GIROVAGHI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo e simili sono vietati, senza permesso del Comune, in tutto il territorio comunale.

2. Gli esercenti di mestieri girovaghi, dovranno attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite nel permesso di esercizio, nonché a quelle date anche verbalmente dalla Polizia Locale.

Art. 54

TRASPORTO DI OGGETTI

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto. Gli stessi oggetti non potranno essere esposti all'esterno dei negozi di vendita, né lasciati incustoditi in luogo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale di evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 55

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI

1. E' vietato il trasporto di animali pericolosi, anche se addomesticati, se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere anche soltanto con le zampe o gli artigli. I rettili di qualsiasi specie, dovranno essere trasportati in appositi contenitori chiusi, atti ad impedirne la fuga e non potranno mai essere trasportati avvolti a parti del corpo o negli abiti.

Art. 56

DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE - CARRIOLE

1. Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

2. I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia Locale e depositati in idoneo locale del Comune o privato convenzionato col Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse per la rimozione e la custodia.

Art. 57

ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo III del Presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verifichino pericoli di rovina o improvvisa caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale.

4. Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 58

PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59

POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE

1. I pozzi a scavo devono essere chiusi per riempimento o trasformati in tubolari come previsto dalle norme del Regolamento Comunale d'Igiene.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque esse si trovino, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60

APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti delle pubbliche fognature e del pubblico acquedotto senza il permesso del Comune.

2. Botole e pozzetti delle aziende di fornitura energia elettrica, telefonia, acquedotto, fognatura e delle condotte dei Consorzi di Bonifica, potranno essere aperti solo dal personale incaricato da tali Enti per motivi di servizio.

3. Le operazioni indicate nel primo comma possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

4. Botole e chiusini aperti per il prelievo di acque d'irrigazione dovranno essere idoneamente protetti durante le operazioni di prelievo e dovranno essere sempre prontamente richiusi al termine di tali operazioni, anche se situati in aperta campagna.

Art. 61

PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE

1. Le vetrine, le porte le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62

ESPOSIZIONI

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 63

INSTALLAZIONE DI TRALICCI - GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 e seguenti, l'installazione di tralicci, pali di sostegno, intelaiature, ponti di fabbrica, gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

Art. 64

CARICHI SOSPESI

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire, con le necessarie prescrizioni atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 65

RECINZIONI

1. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 66

LUMINARIE E CAVI ELETTRICI

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria non possono essere installati senza l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

2. Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni da un tecnico abilitato che ne deve rilasciare certificazione di perfetta esecuzione.

Art. 67

USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi in uso agli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68

USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Comune potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 69

DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide, o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, con apposita ordinanza, potrà essere vietata la detenzione o stabilite le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 70

IMPIANTI E BOMBOLE DEL GAS

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione incendi.

2. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

3. Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e qualità, le bombole di gas devono essere collocate all'esterno dei locali, contenute in nicchie o armadi protettivi non comunicanti coi locali interni ed aerate verso l'esterno.

4. È fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.

Art. 71

INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10 x 20, contenente la scritta "In caso di emergenza chiamare" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Art. 72

ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;

- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato;
- d) incendiare la vegetazione secca, in qualunque luogo essa cresca. E' ammesso l'incendio delle potature degli alberi da frutto, quale pratica di controllo fitosanitario delle malattie delle piante, quando autorizzato dalle autorità sanitarie competenti. L'incendio delle potature, come sopra descritte, potranno avvenire solamente in aperta campagna e comunque, a non meno di cento metri da edifici, piantagioni, siepi e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile. L'incendio, fino ad estinzione, dovrà rimanere sotto diretto controllo di personale dotato di idonei mezzi adatti all'immediato spegnimento. I fumi derivanti dall'incendio non dovranno comunque mai raggiungere edifici o strade.
- e) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico e privato materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 73

COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO

1. In caso d'incendio:

- a) chiunque scopra o avvisti un incendio in qualsiasi luogo e di qualsiasi natura, ha l'obbligo di avvertire col mezzo più rapido il Comando dei Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine, fornendo con la massima precisione tutte le indicazioni utili al raggiungimento del luogo di intervento ed ogni altra informazione ad esso richiesta;
- b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;
- c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, fatta salva la rifusione di eventuali danni causati in tali operazioni;
- d) qualora l'incendio accada di notte, i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE PUBBLICI ESERCIZI

Art. 74

OBBLIGO DI VENDITA

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori, né possono limitare per numero di pezzi acquistabili a persona i singoli articoli in vendita.

Art. 75

CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 76

CONSERVAZIONE DEI GENERI ALIMENTARI DEPERIBILI IN VENDITA

1. I commercianti di generi alimentari ed in particolar modo i commercianti su aree pubbliche, devono provvedere alla conservazione dei prodotti deperibili posti in vendita, in idonei ed appositi contenitori refrigerati che garantiscano il mantenimento di una temperatura non superiore a quella prevista dalle norme vigenti.

2. I prodotti potranno essere asportati dai contenitori solo al momento della vendita al cliente.

3. E' vietata conseguentemente la vendita di prodotti deperibili non conservati e mantenuti presso banchi od esercizi di vendita secondo le condizioni sopra descritte.

Art. 77

INDICAZIONE DEL PESO DELLE MERCI

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce al netto della tara.

Art. 78

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 79

CARTA DA AVVOLGERE

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 80

LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SENZA POSTO FISSO

1. E' vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle vie o piazze sedi di mercato settimanale a posto fisso, nonché fino ad una distanza di MT. 500 da queste, nei giorni di svolgimento dei mercati.

2. Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate con apposita ordinanza, per i motivi e nei modi previsti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche.

3. Nelle aree di cui al primo e secondo comma, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

Art. 81

CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto col pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

2. E' vietato agli esercenti il commercio di gridare od usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti, decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico o aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

4. Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 82

ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, per l'organo cui proporre ricorso, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Legge 24.11.81, n° 689.

Art. 83

RIMESSONE IN PRISTINO - ORDINE AD ADEMPIERE

1. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, potrà essere ordinato al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

2. Quando vengono posti in essere comportamenti non conformi al presente regolamento o installati dispositivi aventi caratteristiche o funzionamento difformi da quanto previsto dal regolamento stesso, verrà ordinato ai responsabili o proprietari di adempiere a quanto previsto dal regolamento, entro un congruo termine.

3. In caso di inadempimento, i lavori verranno fatti eseguire d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

Art. 84

SANZIONI

1. Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16.01.03, n° 3; vista altresì la risoluzione del dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14.03.03, per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificate per ogni singolo articolo:

Art. 4 - 1° e 2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00

escluse autorizz. commerciali e dei pubblici esercizi poiché sanzionate da leggi speciali.

Art. 6 - sanzioni previste dalle norme sull'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art. 8 - sanzioni previste dalle norme sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 9 - sanzioni previste dalle norme sull'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Art. 10 - sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 del C.d.S.

Art. 11 - tutti i commi - sanzione da €. 25,00 a € 500,00

per le lettere a) e b) procedere inoltre alla quantificazione e liquidazione dei danni.

Art. 12 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00

inoltre, ordine di rimozione della tenda abusiva o di ricollocazione ad idonea altezza.

Art. 13 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 14 - 1° comma - sanzioni previste dalle norme sull'occupazione abusiva di suolo pubblico.

- **2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00**, in caso di recidiva, revoca del titolo
oltre la sanzione.

Art. 15 - 2° e 3° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 16 - 2° comma - sanzione da € 83,00 a € 500,00.

- **4° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.**

Art. 17 - 1° e 2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 18 - 1° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00. In alternativa, sanzione prevista dall'art. 29
del Codice della Strada.

- **2° comma -** sanzione prevista dall'art. 32 del Codice della Strada.

Art. 19 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 20 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 21 - 1° comma - sanzione da € 83,00 a € 500,00.

- inoltre, deferimento all'Autorità Giudiziaria a sensi dell'art. 635 del C. P.

Art. 22 - 1° comma - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

- **2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.**

Art. 23 - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 24 - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 25 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 26 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 27 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 28 - 1° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- **2° comma - sanzione da € 40,00 a € 500,00.**

Art. 29 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 30 - tutti i commi, escluso il 5° - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 31 - 5° e 8° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 32 - sanzione prevista dall'Art. 164 del Codice della Strada.

Art. 33 - commi 6° e 7° - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

- altri - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 34 - 1° e 3° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 35 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 36 - sanzione da € 25,00 a € 500,00. In alternativa, per i veicoli, applicazione art. 158, comma 4 e 6 del C.d.S., in relazione all'art. 353, comma 3° del relativo Reg. di Esecuzione.

Art. 37 - per tutti i casi previsti - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 38 - 2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 39 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

art. 40 - 1° - 2° - 4° e 5° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 41 - dal 1° al 5° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- 6° comma - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 42 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 43 - 3° comma - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 44 - sanzione da € 60,00 a € 500,00.

Art. 45 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria a sensi art. 659 del C.P.

Art. 46 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 47 - tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 48 - 1° comma, punto a) e 2° comma - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

Art. 49 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- nei casi più gravi si rimanda all'art. 57 del T.U.L.P.S. e/o art. 703 del C.P.

Art. 50 - 1° comma, punto a) d)- sanzione da € 25,00 a € 500,00.

punto b) c) - sanzione prevista dall'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 51 - sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 26.10.95, n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

Art. 53 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 54 - comma 2° - sanzione da € 40,00 a € 500,00.

- altri commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 55 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 56 - sanzioni previste dagli artt. 158 e 159 del Codice della Strada.

Art. 57 - 3° comma - sanzione da € 60,00 a € 500,00.

Art. 58 - sanzione da € 60,00 € 500,00.

Art. 59 - tutti i commi - sanzione da € 83,00 a € 500,00.

Art. 60 - comma 4° - sanzione da 83,00 a € 500,00.

- altri commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 61 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 63 - 1° e 3° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- 2° comma - sanzione da € 83,00 a € 500,00.

Art. 64 - 1° comma - sanzione da € 70,00 a € 500,00.

Art. 66 - 1° e 2° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 67 - sanzione da € 83,00 a € 500,00.

- per la manomissione, deferimento all'Autorità Giudiziaria a sensi dell'art. 635 del C. P.

Art. 68 - sanzione da € 83,00 a € 500,00 per violazione alle disposizioni previste dall'ordinanza.

Art. 69 - 1° comma - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 70 - per tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 72 - punti a) - b) - sanzione da € 40,00 a € 500,00.

- punti c) - e) - g) - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

- punto d) - sanzione da € 50,00 a € 500,00.

- punto f) - sanzione da € 83,00 a € 500,00. In alternativa applicazione delle sanzioni previste dalle norme a salvaguardia dell'inquinamento del suolo e delle acque, D. Lgs. 03.04.06, n° 152.

Art. 73 - per tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 74 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 75 - per tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 76 - sanzioni previste dalle norme vigenti in materia sanitaria sulla conservazione degli alimenti.

- eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria a sensi art. 5 della Legge n° 283/62.

Art. 77 - sanzioni previste dalla legge sulla vendita dei prodotti a peso netto.

Art. 78 - sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio.

Art. 79 - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

Art. 80 - sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio.

Art. 81 - per tutti i commi - sanzione da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il presente Regolamento abroga:
 - a) il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente in vigore;
 - b) il Regolamento Comunale di Polizia Rurale precedentemente in vigore;
 - c) ogni altra disposizione regolamentare comunale od ordinanza sindacale contraria, incompatibile o che tratti di materie già regolate con la presente normativa;
 - d) gli usi e le consuetudini che contrastino col presente regolamento.

Art. 86

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi previsti dallo Statuto Comunale.
2. Del presente Regolamento sarà data adeguata diffusione in forme e modi che ne consentano la più ampia conoscibilità.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DISCIPLINA DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	pag. 2
Art. 2 - DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA	pag. 2
Art. 3 - RICHIESTA E RILASCIO CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI ED ALTRI TITOLI	pag. 2
Art. 4 - OSTENSIBILITA' E VALIDITA' DEI TITOLI	pag. 3
Art. 5 - SOSPENSIONE - REVOCA E DECADENZA DEI TITOLI	pag. 4

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 - DIVIETO DI OCCUPARE IL SUOLO	pag. 5
Art. 7 - DOMANDE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO	pag. 5
Art. 8 - OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 5
Art. 9 - OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI E DI MANUTENZIONE	pag. 5
Art. 10 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - DINIEGO	pag. 6
Art. 11 - DIVIETI ED OBBLIGHI PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO	pag. 6
Art. 12 - INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI	pag. 6
Art. 13 - INSTALLAZIONE DI INSEGNE - TARGHE VETRINE - MANIFESTI - STRISCIONI PUBBLICITARI	pag. 7
Art. 14 - COLLOCAMENTO DI TAVOLI - SEDIE - PIANTE ORNAMENTALI - MERCI OD ALTRO	pag. 7
Art. 15 - ESPOSIZIONE DI DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI	pag. 7

TITOLO III

NETTEZZA - DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 8
Art. 17 - PULIZIA DELLE AREE DATE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI	pag. 8
Art. 18 - ESTIRPAMENTO DELL'ERBA E CURA DI SIEPI E PIANTE - CONDOTTA DELLE ACQUE	pag. 8
Art. 19 - ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA DECENZA	pag. 9
Art. 20 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	pag. 9
Art. 21 - DETURPAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI	pag. 9
Art. 22 - DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI - OPUSCOLI - VOLANTINI	pag. 10
Art. 23 - CARTELLI - ISCRIZIONI - TARGHE - LAPIDI	pag. 10
Art. 24 - LAVORI ED ATTIVITA' ARTIGIANALI SUL SUOLO PUBBLICO	pag. 10
Art. 25 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI	pag. 10
Art. 26 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI	pag. 11
Art. 27 - CADUTA DI OGGETTI	pag. 11
Art. 28 - PULIZIA DI ANDITI - VETRINE - NEGOZI - ESERCIZI - ABITAZIONI	pag. 11
Art. 29 - MANUTENZIONE ED USO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI	pag. 11
Art. 30 - DEPOSITO ED ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	pag. 11
Art. 31 - TRASPORTO DI LETAME - MATERIALE DI ESPURGO - COSE MALEODORANTI CONCIMAZIONE DI TERRENI	pag. 12
Art. 32 - TRASPORTO DI MATERIALI DI FACILE DISPERSIONE	pag. 12

Art. 33 - SGOMBERO DELLA NEVE E DELLE FORMAZIONI DI GHIACCIO	pag. 13
Art. 34 - SCARICO DI RESIDUI DI COSTRUZIONI O RIPARAZIONI	pag. 13
Art. 35 - EMISSIONI DI FUMO ED ESALAZIONI - POLVERI	pag. 13
Art. 36 - EMISSIONI DEI VEICOLI A MOTORE	pag. 14
Art. 37 - ALTRI ATTI VIETATI	pag. 14
Art. 38 - AUTOCARAVAN - CARAVAN - TENDE - CARRI ABITAZIONE E ACCAMPAMENTI	pag. 15

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	pag. 16
Art. 40 - CORTEI - CERIMONIE - RIUNIONI E MANIFESTAZIONI	pag. 16
Art. 41 - CUSTODIA E DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI	pag. 16
Art. 42 - CIRCOLAZIONE DEI CANI IN LUOGHI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO	pag. 17
Art. 43 - CATTURA DEI CANI E DI ALTRI ANIMALI	pag. 17
Art. 44 - MOLESTIA AGLI ANIMALI	pag. 18
Art. 45 - RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI O IN ALTRI LOCALI	pag. 18
Art. 46 - IMPIANTO E USO DI MACCHINARI	pag. 18
Art. 47 - SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE - CAMPANE	pag. 18
Art. 48 - DISPOSITIVI SONORI D'ALLARME	pag. 18
Art. 49 - SCOPPIO DI PETARDI E GIOCHI PIRICI	pag. 19
Art. 50 - ATTIVITA' RUMOROSE VIETATE	pag. 19
Art. 51 - ATTIVITA' PROFESSIONALI RUMOROSE E INCOMODE	pag. 20
Art. 52 - RILEVAMENTO E REPRESSESIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	pag. 20
Art. 53 - MESTIERI GIROVAGHI	pag. 20
Art. 54 - TRASPORTO DI OGGETTI	pag. 20
Art. 55 - CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI PERICOLOSI	pag. 21
Art. 56 - DEPOSITO DI CICLI - CARROZZELLE - CARRIOLE	pag. 21
Art. 57 - ROVINIO DI PARTI OD ACCESSORI DI FABBRICATI	pag. 21
Art. 58 - PROTEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORI	pag. 21
Art. 59 - POZZI - CISTERNE - SCAVI - CAVE E FOSSE	pag. 22
Art. 60 - APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI	pag. 22
Art. 61 - PITTURE E VERNICIATURE FRESCHE	pag. 22
Art. 62 - ESPOSIZIONI	pag. 22
Art. 63 - INSTALLAZIONE DI TRALICCI GRU ED ALTRI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	pag. 22
Art. 64 - CARICHI SOSPESI	pag. 23
Art. 65 - RECINZIONI	pag. 23
Art. 66 - LUMINARIE E CAVI ELETTRICI	pag. 23
Art. 67 - USO E MANOMISSIONE DI SEGNALI	pag. 23
Art. 68 - USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI	pag. 23

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI

Art. 69 - DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI	pag. 24
Art. 70 - IMPIANTI E BOMBOLE DEL GAS	pag. 24
Art. 71 - INDICAZIONE DEL RECAPITO DI PERSONE PER CASI DI EMERGENZA	pag. 24
Art. 72 - ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI	pag. 24
Art. 73 - COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO	pag. 25

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO E SU AREE PUBBLICHE PUBBLICI ESERCIZI

Art. 74 - OBBLIGO DI VENDITA	pag. 26
Art. 75 - CONDIZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	pag. 26
Art. 76 - CONSERVAZIONE DEI GENERI ALIMENTARI DEPERIBILI IN VENDITA	pag. 26
Art. 77 - INDICAZIONE DEL PESO NETTO DELLE MERCI	pag. 26
Art. 78 - ESPOSIZIONE DEI PREZZI	pag. 27
Art. 79 - CARTA DA AVVOLGERE	pag. 27
Art. 80 - LIMITI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SENZA POSTO FISSO	pag. 27
Art. 81 - CONTEGNO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO	pag. 27

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 82 - ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SANZIONI	pag. 28
Art. 83 - RIMESSAGGIO IN PRISTINO	pag. 28
Art. 84 - SANZIONI	pag. 28

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI	pag. 32
Art. 86 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'	pag. 32